

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 5° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 7° Servizio – Attività Produttive e SUAP

ORDINANZA SINDACALE N. 92 DEL 30-12-2019

OGGETTO: Protrazione dell'orario dei trattenimenti musicali all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi in occasione del Capodanno 2020.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza sindacale n. 60 del 28/05/2013, vigente, con la quale sono stati determinati gli orari e le attività di svago nei pubblici esercizi e loro adiacenze;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 61 del 31/05/2013, vigente, a parziale modifica della precedente ordinanza sindacale n. 60/2013;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 136 del 16/08/2016, vigente, con la quale sono stati disciplinati gli orari delle manifestazioni ed eventi all'aperto organizzati dall'Amministrazione Comunale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 4 della predetta ordinanza sindacale n. 60/2013, così come risulta modificato dall'ordinanza sindacale n.61/2013, il limite orario per le emissioni sonore anche amplificate all'interno dei locali di cui all'art. 1 dell'ordinanza sindacale n. 60/2013, è stabilito alle ore 2,30;

RITENUTO opportuno protrarre il suddetto limite orario delle 2,30 fino alle 5,00 in occasione della notte del 1 gennaio 2020, in considerazione della consolidata abitudine di festeggiare il Capodanno fino a tarda ora;

VISTO il R.D. 18/06/1931, n. 773;

VISTA la L. 287/1991;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTA la L. 29/03/2001, n. 135;

VISTO il Decreto Legislativo 59/2010;

ORDINA

 solo ed esclusivamente nel giorno di lunedì 1 gennaio 2020 è consentita la protrazione fino alle ore 5,00 dell'orario di conclusione dei trattenimenti musicali all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi dell'intero territorio comunale, in deroga alle sopracitate ordinanze sindacali n. 60 del 28/05/2013, n. 61 del 31/05/2013 e n. 136 del 16/08/2016, fermo restando il rispetto dei limiti delle emissioni sonore di cui all'art. 3 dell'ordinanza sindacale n. 61/2015.

- 2. I titolari delle attività di che trattasi hanno la facoltà di determinare liberamente l'orario di chiusura entro la fascia massima di cui sopra.
- 3. I trasgressori della presente ordinanza verranno sanzionati nei modi e termini previsti dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

- a) che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune per almeno 15 (quindici) giorni;
- b) che venga data diffusione del contenuto della presente con ogni possibile idoneo mezzo di informazione, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Milazzo;
- c) che il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine provvedano alla vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza che, mediante la formula prevista dall'art. 475 c.p., è resa immediatamente esecutiva;
- d) che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza;
 - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo;
 - Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
 - Compagnia dei Carabinieri Stazione di Milazzo;
 - Comando di Polizia Municipale di Milazzo;
 - A.S.P. Dipartimento di Prevenzione, Milazzo;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza, ogni soggetto interessato può proporre, nei modi e termini di legge, ricorso entro giorni 60 (sessanta) dalla data della sua notifica presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro giorni 120 (centoventi), in entrambi i casi, nei modi e termini di legge e a decorrere dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio di questo Comune.

Tutto quanto sopra salvo e senza ledere i diritti di terzi.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO Avv. Giovanni Formica